

DELIBERA N. 6 DEL 09/01/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE DEI RIMBORSI FORFETTARI PER SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA E DALLE ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE.

L'anno 2019 addì 09 del mese di gennaio alle ore 11:30 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Polizia Locale

Oggetto: DETERMINAZIONE DEI RIMBORSI FORFETTARI PER SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA E DALLE ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che: l'art. 201 comma 4 del D. Lgs 30\04\1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) stabilisce che le spese di accertamento e notificazione dei verbali di violazione vengano poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria; analoga disposizione è contenuta nell'art. 16 comma 1 della L. 689\1981 per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel CdS; con precedente deliberazione della G.M. sono stati fissati gli importi per il recupero delle spese di accertamento, procedimento e notificazione relative a verbali redatti per violazioni del Codice della Strada e di altri illeciti amministrativi; che l'ufficio di Polizia Locale con sede in Fraz. Cretaz 3 a Valtournenche (AO) gestisce direttamente gli atti amministrativi relativi ai verbali redatti per violazione al Codice della Strada a carico di soggetti residenti e/o aventi sede in Italia mentre con determina n. 154 del 08/06/2018 dell'Area Amministrativa, è stata approvata convenzione per l'affidamento in out sourcing alla ditta Nivi Credit-Servizio Emo con sede a Firenze (FI) del servizio relativo alla gestione della notificazione dei verbali, dell'ingiunzione fiscale, del recupero internazionale del credito per le infrazioni al codice della strada degli accertamenti e/o verbali emessi nei confronti di cittadini stranieri, per un periodo della durata di anni tre dalla sottoscrizione del contratto e nella fattispecie dal 08/06/2017 al 08/06/2020;

APPURATA d'ufficio la variazione con decorrenza a fare data dal **01/06/2018** dei costi per l'emissione da parte di Poste Italiane delle comunicazioni connesse alla notifica degli Atti Giudiziari i cui costi per il **CAN** (Comunicazione di Avvenuta Notifica) saranno adeguati da € 5,00 a € **5,40** e per il **CAD** (Comunicazione di Avvenuto Deposito) da € 5,95 a € **6.50**;

RICHIAMATO il Decreto Interministeriale n. 217 del 18/12/2017 "Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata", il quale introduce con decorrenza a partire **dal 01/01/2018** l'obbligo per i Comandi di Polizia Locale di notificare i verbali a mezzo PEC, prevedendo che la ricerca degli indirizzi PEC sulle banche dati di riferimento tra cui la principale è INI-PEC sono **interamente a carico dell'ente** con la sottoscrizione di idonea convenzione **a pagamento** con Infocamere (gestore della banca dati INI-PEC);

DATO ATTO che la nuova normativa in materia di notificazione implicherà **un ulteriore costo a carico dell'ente** sia relativamente all'accesso alle banche dati sia relativamente a **implementazione** dell'applicativo software Concilia con apposito modulo che si interfacci con INI-PEC consentendone la ricerca massiva ed automatica degli indirizzi PEC oppure in alternativa con l'**esternalizzazione** del servizio di notificazione a mezzo PEC;

RITENUTO necessario, alla luce di quanto esposto sopra, procedere ad un riesame delle spese sostenute dall'Amministrazione circa l'iter dell'accertamento/verbale come previsto dalla normativa vigente in materia;

CONSIDERATO, pertanto, che si impone in modo inderogabile e stringente un adeguamento degli importi, spettanti al Comune a titolo di rimborso, relativi alle spese che l'ente verrà, nell'immediato, ad anticipare per l'accertamento/procedimento;

CONSIDERATO altresì che le spese da riportare nei verbali concernenti l'accertamento di illeciti necessitano di essere adeguate sia **al costante incremento annuo dei costi generali in base all'ISTAT** sia **all'aumento delle ulteriori spese di gestione del servizio correlate** come indicato in narrativa;

ATTESO dunque che attualmente l'insieme dei costi d'accertamento\procedimento è dato dalle seguenti voci:

- **risorse impiegate** direttamente C/o l'ufficio di Polizia Locale;
- **l'acquisizione dei dati** identificativi del proprietario mediante consultazione delle banche dati del Ministero dei Trasporti-DTT e del PRA (a cui vanno aggiunti i costi del **canone annuo** e **quelli per i collegamenti telefonici**);
- **costi derivanti dalla postalizzazione**;
- **costi di gestione del sistema applicativo Concilia**;
- **corrispondenza con altri comuni** per il seguito delle procedure connesse agli accertamenti propedeutici alla notifica degli illeciti amministrativi;

ATTESO, altresì, che l'ente, nell'ottica di adeguarsi alla nuova normativa vigente in merito all'obbligo per i comandi di Polizia Locale di procedere alla notificazione a mezzo PEC nei confronti dei soggetti giuridici in possesso di regolare partita IVA, si troverà a dover sostenere **un ulteriore costo** nel **prossimo** futuro sia relativamente all'**accesso a pagamento** alle banche dati per la ricerca degli indirizzi di posta elettronica certificata sia relativamente all'**implementazione** dell'applicativo software Concilia in dotazione al comando con apposito modulo che si interfaccia con INI-PEC consentendone la ricerca massiva ed automatica; oppure, in alternativa, procedendo direttamente con l'**esternalizzazione** del servizio di notificazione a mezzo PEC a Poste Italiane o ad altro soggetto;

CONSIDERATO che: la **sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/98**, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione, deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata a.r., l'avviso di avvenuto deposito (**CAD**); la **Legge 31 del 28/02/2008** in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo servizio postale ha introdotto una innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica cd. **CAN**); le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla L. 31/2008, ed in aggiunta alla notifica dell'atto (RR con costo di € **7,40**) provvedono all'invio, al verificarsi del caso:

o dell'avviso di deposito (CAD) con raccomandata AR applicando la tariffa di € **6,50** come modificato a seguito di nuova disposizione dell'Autorità per le Garanzie delle comunicazioni **a far data dal 03/07/2018**;

o della comunicazione di Avvenuta notifica(CAN) applicando la tariffa di € **5,40** come modificato a seguito di nuova disposizione dell'Autorità per le Garanzie delle comunicazioni **a far data dal 03/07/2018**;

CONSTATATO che per circa il 40-45% degli atti oggetto di notifica è richiesto l'invio della seconda raccomandata CAD e/o CAN come disposto dalle specifiche normative in materia;

CONSIDERATO che: questo Comando procedeva ad informare l'obligato direttamente sull'atto giudiziario dei costi della CAD/CAN, spiegando che l'eventuale importo aggiuntivo deve essere corrisposto dal destinatario **soltanto in caso** di effettiva emissione della seconda raccomandata da parte delle Poste; tale prassi si è, però, rilevata nel tempo poco funzionale in quanto, nonostante le spiegazioni sul verbale di contestazione, si è percepita una certa difficoltà da parte di chi è tenuto al pagamento della sanzione ad individuare il giusto pagamento, infatti il più delle volte pervengono pagamenti di importo inferiore a quello dovuto, costringendo pertanto l'ufficio preposto a richiedere il pagamento integrativo per la completa estinzione del debito innescando l'ennesimo meccanismo della corrispondenza postale, **ovviamente, a carico dell'ente**;

RAVVISATA, per i motivi esposti, la inopportunità di persistere con l'informare l'obbligato diretta mente sull'atto giudiziario dei costi della CAD/CAN, spiegando che l'eventuale importo aggiuntivo deve essere corrisposto dal destinatario **soltanto in caso** di effettiva emissione della seconda raccomandata da parte delle Poste;

CONSIDERATO che questa modalità comporta per l'ufficio un notevole aggravio delle procedure e questo sia nel caso si verificasse un pagamento insufficiente sia nel caso vi fosse, da parte del contravventore, ripetizione della somma pagate in quanto si dovrebbe nel primo caso tentare il recupero della somma non pagata e nel secondo provvedere alla restituzione della somma indebitamente introitate oltre che l'ulteriore spesa a carico dell'ente;

ATTESO altresì che in caso di inadempiente versamento da parte del destinatario dell'atto delle somme eventualmente dovute per l'invio della CAN e/o della CAD, l'art.12 bis del D.P.R.29/09/73 n. 602, che preclude l'iscrizione a ruolo di somme inferiori a € **10,33**, non consente di attivare la procedura di recupero coatto del credito e quindi il recupero di tali somme. Tale somma è elevata a € 12,00 in base al "Regolamento generale delle entrate" del comune di Valtournenche, approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 22.06.2007 art. 19;

RILEVATO pertanto che, vista l'analisi dei costi di cui alla precedente Deliberazione rivista alla luce delle fasi procedurali esaminate in narrativa, **le spese complessive** d'accertamento/procedimento relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative, da porre a carico dei trasgressori/proprietari, siano le seguenti:

- **infrazioni amministrative al Codice della Strada** gestite direttamente dall'ufficio di Polizia Locale per le quali si calcola una media ponderata, basata sui costi di procedura che comprendono le voci descritte in premessa del costo per singolo verbale di € **12.30 per spese di accertamento** cui si sommano **i costi di Postalizzazione** – tariffa PosteItaliane attualmente vigente € **7,40** per un **totale € 20,00**;
- **infrazioni amministrative di altra/varia natura e tipologia** gestite direttamente dall'ufficio di Polizia Locale per le quali si calcola una media ponderata, basata sui costi di procedura che comprendono le voci descritte in premessa del costo per singolo verbale di € **12.30 per spese di accertamento** cui si sommano **i costi di Postalizzazione** – tariffa PosteItaliane attualmente vigente € **7,40** per un **totale € 20,00**;

RITENUTO pertanto di dover adeguare automaticamente gli importi, spettanti al Comune a titolo di rimborso, relativi alle **spese d'accertamento/procedimento**, come sopra determinate, a decorrere dalla data di esecutività del presente atto;

VISTI: l'art. 201 del D.Lgs. n.285/1992 Nuovo Codice della Strada; gli artt. 14 e 16 e segg. Della legge n.689/1981; il D.Lgs 267\2000;

SENTITO in merito il Comando di Polizia Locale;

VISTO:

- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;



- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale **n. 13 del 28/02/2018** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2018/2020;

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile della proposta anche in merito alla sua copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
- il parere favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

DI ADEGUARE, per le ragioni di diritto e di fatto esposte in narrativa e in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione dei verbali, a far data di esecutività del presente atto, gli importi per il recupero, a rimborso, delle spese istruttorie e di verbalizzazione, nonché dei costi di procedura sostenuti dall'Ente per la redazione, registrazione, stampa, notificazione e archiviazione dei verbali, differenziata per le seguenti categorie di infrazioni come segue:

- **infrazioni amministrative al Codice della Strada** gestite direttamente dall'ufficio di Polizia Locale per le quali si calcola una media ponderata, basata sui costi di procedura che comprendono le voci descritte in premessa del costo per singolo verbale di € **12.30 per spese di accertamento** cui si sommano **i costi di Postalizzazione** – tariffa PosteItaliane attualmente vigente € **7,40** per un **totale € 20,00**;

- **infrazioni amministrative di altra/varia natura e tipologia** gestite direttamente dall'ufficio di Polizia Locale per le quali si calcola una media ponderata, basata sui costi di procedura che comprendono le voci descritte in premessa del costo per singolo verbale di € **12.30 per spese di accertamento** cui si sommano **i costi di Postalizzazione** – tariffa PosteItaliane attualmente vigente € **7,40** per un **totale € 20,00**;

DI DARE atto che la riscossione del corrispettivo a titolo di rimborso, quale ammontare delle spese complessive d'accertamento/procedimento relative a ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative;

DI DARE atto che sui verbali di accertamento alle infrazioni di cui sopra, sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie le spese vive relative ai costi di notificazione, le quali potranno subire variazioni secondo le vigenti disposizioni legislative in base alle tariffe comunicate da Poste Italiane Spa;

DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Polizia Locale, nel caso di procedimenti relativi a violazioni amministrative particolarmente onerosi, di addebitare al trasgressore o all'obbligato in solido, a norma di legge, eventuali ulteriori spese di accertamento e notifica, debitamente documentate agli atti;

DI REVOCARE ogni precedente atto assunto in merito.

COMUNE | COMMUNE



VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACHET CRISTINA